

Modulo per la presentazione delle osservazioni relative ai progetti sottoposti a procedimenti in materia di VIA, di competenza regionale

Alla REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale

Il sottoscritto Orlandi Fabio in qualità di Consigliere Comunale di Altopascio, anche in rappresentanza dei Consiglieri Bianchi Luca, Biagini Valerio, Marchetti Maurizio, Marconi Simone, Fagni Francesco.

PRESENTA

ai sensi del D.lgs. 152/2006, la seguente osservazione al progetto sotto indicato:
Procedimento di VIA relativo all'impianto agrivoltaico RNE 13

Testo dell'osservazione:

I Consiglieri Comunali del Comune di Altopascio: Orlandi Fabio, Bianchi Luca, Biagini Valerio, Marchetti Maurizio, Marconi Simone e Fagni Francesco, in merito al procedimento di valutazione di impatto ambientale in corso

osservano che:

il progetto di impianto agrivoltaico di cui trattasi, denominato "RNE 13", insiste su un'area di 36,2 ettari (di cui 23,8 ettari recintati) interamente ricadenti nella frazione di Badia Pozzeveri del Comune di Altopascio e consta di ben 32.214 pannelli.

Le recenti pronunce della giurisprudenza, sia da parte dei TAR che del Consiglio di Stato, hanno evidenziato un orientamento unitario, riguardo agli impianti agrivoltaici, secondo il quale detti impianti non beneficiano di un regime autorizzativo privilegiato rispetto ai tradizionali impianti fotovoltaici a terra, in quanto sono soggetti agli stessi vincoli paesaggistici, ambientali e procedurali. In particolare il TAR Umbria, sentenza n. 615/2023, ha sottolineato che "l'agrivoltaico... non può prescindere dalla valutazione di compatibilità paesaggistica, ai sensi degli artt. 136 e 146 del D.Lgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali), esattamente come previsto per il fotovoltaico a terra". Nello stesso senso il TAR Sardegna, sentenza n. 192/2023 e il TAR Puglia, sentenze n. 1144/2024 e 361/2023.

Il Consiglio di Stato ha ulteriormente chiarito che l'obiettivo della produzione energetica non può prevalere sulle necessità di tutelare il paesaggio ed il territorio. In particolare, nella sentenze nn. 2242 e 2243 del 2022, ha precisato che "la finalità agricola non costituisce elemento idoneo a giustificare deroghe ai vincoli codificati per il fotovoltaico, dovendosi garantire un bilanciamento effettivo tra interessi energetici e tutela del territorio". Inoltre, con la sentenza n. 8235/2023, il Consiglio ha confermato che "l'agrivoltaico, se realizzato su aree agricole non degradate, deve rispettare i medesimi limiti previsti per il fotovoltaico a terra, incluso il divieto di sottrarre terreni all'attività primaria".

Il TAR del Lazio, con diverse pronunce, ha confermato poi che la saturazione del territorio con installazioni FER rischia di generare esternalità negative con impatti significativi sul turismo e l'identità locale.

Invero è innegabile che imponenti impianti agrivoltaici, come quello in questione, le sue strutture accessorie (elettrorodotti, stazioni elettriche, impianti di accumolo, ecc...) e la viabilità di accesso sono destinati a trasformare paesaggi unici in una sorta di squallida zona industriale che di fatto inciderà sull'esercizio dell'attività agricola e sulla possibilità di promozione e valorizzazione di un territorio.

L'area interessata dall'impianto "RNE 13" si colloca in un'area dove il Piano Strutturale vigente del Comune di Altopascio prevede molteplici invarianti strutturali.

La Tavola 13a la riconosce, unica area dell'intero territorio comunale, come invariante strutturale PAESAGGIO AGRARIO DI RILEVANTE VALORE AMBIENTALE (la tavola 14^a la ricomprende nei sistemi territoriali come ZONA DI PRESIDIO DEL PAESAGGIO).

La Tavola 13b evidenzia poi che l'impianto si va a collocare in esatta adiacenza, venendo a mancare la necessaria fascia di rispetto, dell'area vincolata, ai sensi del D.Lgs 42/2004, come sito archeologico dell'ex lago di Bientina. Più in generale, poi, tutta l'area umida ricompresa nel padule di Bientina deve essere intesa come area di estrema importanza paesaggistica, sottoposta alla tutela della biodiversità e della fauna migratoria. Conseguentemente l'area dell'impianto va considerata, quanto meno, come area confinante con il sito Natura 2000 rendendo necessaria una valutazione di incidenza, VINCA, particolarmente accurata come richiesto dalla Direttiva 92/43/CEE e dalle sentenze della Corte di Giustizia UE.

Il D.Lgs 104/2017, che modifica la disciplina di VIA, stabilisce che la valutazione debba comprendere non solo gli impatti diretti del progetto, ma anche quelli indiretti, cumulativi, a lungo termine, permanenti e temporanei, nonché le interazioni tra i diversi fattori ambientali. Inoltre la normativa prevede che la Via debba considerare la conformità dei progetti alle strategie di tutela della biodiversità ed alle misure di conservazione stabilite dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE e dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CE, recepite in Italia attraverso il D.P.R. n. 357/1997. L'assenza di una valutazione dettagliata sugli effetti del progetto sulle aree di pregio ambientale e sui corridoi ecologici contrasta con gli obblighi di protezione delle zone a rischio. Infine la VIA deve essere condotta nel rispetto del principio di precauzione sancito dalla Convenzione di Rio del 1992. L'allegato 3 lettera f) del D.M. 10 Settembre 2010 prevede specificamente che possano essere dichiarate non idonee non solo le aree SIC ma anche "le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette)". Nello stesso senso da ricordare anche la sentenza n. 1872/2025, con la quale il Consiglio di Stato ha accolto un ricorso contro gli atti autorizzativi della Regione Toscana di un parco eolico, dove si fissano una serie di principi giurisprudenziali fondamentali riconoscendo alla Soprintendenza il ruolo che le spetta e ribadendo che gli strumenti urbanistici non possono essere vanificati senza un briciolo di istruttoria e motivazione.

In ultimo giova ricordare anche che l'area dell'impianto ricade pienamente nel corridoio infrastrutturale previsto, nella tavola 13b del piano strutturale vigente, per la futura viabilità di collegamento tra il casello autostradale di Capannori e la via Bientinese e per il tezo lotto della circoscrizione di Altopascio. Opere strategiche per il sistema di mobilità della piana di Lucca e per i distretti produttivi esistenti.

La società proponente (tra l'altro una s.r.l. con soli 10.000 euro di capitale sociale...) prevede in proposito di mantenere libera una fascia di rispetto di 30 metri ma deve essere considerato che l'attuale corridoio infrastrutturale è stato individuato in via ipotetica senza che ci siano stati tutti gli approfondimenti tecnici (geologici, idrogeologici e così via) che verranno fatti solo in stadi progettuali più avanzati. Di conseguenza il tracciato potrebbe essere anche variato ed a quel punto sarebbe ben difficile evitare l'intersezione con la estesa area dell'impianto.

In considerazione di tutti gli elementi esposti e considerando anche la natura di padule dell'area (ex lago bonificato) e come tale soggetta a frequenti allagamenti ed accumuli di acqua (che la presenza di pannelli potrebbe solo peggiorare con fenomeni di ruscellamento ed erosione) si chiede di stabilire la non idoneità del progetto ad essere accolto.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7, e dell'art.19, comma 13, del D.Lgs. 152/2006, le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/via>.

Elenco Allegati:

- Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione;
- Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

L'Allegato 1 "Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione" e l'Allegato 2 "Copia del documento di riconoscimento" non saranno pubblicati sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/via>.

Altopascio, li 18 Aprile 2025

L'Osservanti:
Orlandi Fabio
Bianchi Luca
Biagini Valerio
Marchetti Maurizio
Marconi Simone
Fagni Francesco

Allegato 1

DATI PERSONALI

NEL CASO DI PERSONA FISICA (Nel caso di più soggetti che presentano la medesima osservazione riportare l'Allegato 1 per ciascun soggetto)

Nome e CognomeCodice Fiscale.....
nato ail.....
residente a..... in Via/Piazza.....
Telefono E-mail/PEC.....